



Circolare n° 1 del 15/01/2021 – LEGGE FINANZIARIA 2021: PRIMA PARTE

Gentili Clienti,

iniziamo l'esame delle novità fiscali introdotte dalla Legge Finanziaria 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Le nuove norme introdotte saranno trattate secondo l'ordine dei commi della Legge: nel presente documento verranno esaminate le norme fino al comma 266, mentre i commi successivi saranno oggetto di una ulteriore circolare già in preparazione.

I temi saranno trattati in forma sintetica, rinviando a specifici approfondimenti su temi di interesse generale ove necessario.

NO	VITA' FISCALI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2021 (L. 178/2020) - prima parte	СОММА
1.	<u>Ulteriore detrazione redditi di lavoro dipendente</u>	8
2.	Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione Inps	20-21
3.	Sospensione versamenti società ed associazioni sportive	36-37
4.	Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari	38
5.	Aliquota IVA ridotta pianti pronti	40
6.	Imposta di registro cessione terreni agricoli	41
7.	<u>Tassazione ristorni Società Cooperative</u>	42-43
8.	IMU e TARI pensionati residenti all'estero	48
9.	Proroga detrazioni edilizie	58-59-60-76
10.	<u>"Bonus idrico"</u>	61-65
11.	Superbonus 110%	66-67
12.	Contributo acquisto veicoli elettrici	77-79
13.	Rivalutazione dei beni d'impresa – Beni immateriali	83
14.	Legge "Sabatini"	95
15.	Fondo "PMI creative"	109-113
16.	Bonus cuochi	117
17.	Imprese agricole – E-Commerce incentivi	131





18.	Tax credit Mezzogiorno	171
19.	ZES – Incentivi	173-176
20.	Compensazioni di crediti e debiti risultanti da fatture elettroniche	227-229
21.	PMI – Quotazione in borsa – credito d'imposta	230
22.	Bonus Aggregazioni	233
23.	Perdite – Deroghe al Codice Civile	266

1. ULTERIORE DETRAZIONE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

E' riconosciuta **a regime l'ulteriore detrazione**, introdotta in via temporanea nel luglio 2020, in favore dei **lavoratori dipendenti** con reddito complessivo compreso tra i 28.000 e i 40.000 Euro. La detrazione base, innalzata a **1.200 euro**, decresce all'aumentare del reddito.

2. ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE INPS

È istituito un Fondo pari a 1 miliardo di euro per l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, esclusa l'INAIL, per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Gestioni INPS che contemporaneamente:

- abbiano avuto un reddito 2019 inferiore a 50.000 euro;
- abbiano subito un calo di fatturato/corrispettivi 2020 di almeno il 33% rispetto al 2019. Il medesimo esonero è previsto per i medici ed infermieri già in quiescenza e assunti per l'emergenza Covid19. I criteri e le modalità per il riconoscimento dell'esonero saranno specificati da ulteriori decreti ministeriali.

3. SOSPENSIONE VERSAMENTI SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano sede legale o domicilio fiscale o sede operativa in Italia, e che operino nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020, sono sospesi:

- i versamenti di ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d'imposta;
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- i versamenti IVA;
- i versamenti delle imposte sui redditi

che cadono nei mesi di gennaio e febbraio 2021. I versamenti sospesi andranno effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021, o ratealmente fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

4. ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI

È estesa al 2021 **l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti/IAP** iscritti alla previdenza agricola.





5. ALIQUOTA IVA RIDOTTA PIATTI PRONTI

Con una norma di interpretazione autentica è stato previsto che la cessione di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio e dell'asporto, è assoggettata ad aliquota IVA del 10%.

6. IMPOSTA DI REGISTRO CESSIONE TERRENI AGRICOLI

È previsto che per l'anno 2021 **non venga applicata l'imposta di registro in misura fissa di 200 euro** per la **cessione di terreni agricoli** e relative pertinenze con valore inferiore ai 5.000 euro **ceduti in favore di coltivatori diretti/IAP** iscritti nella relativa gestione previdenziale.

7. TASSAZIONE RISTORNI SOCIETA' COOPERATIVE

Sulle somme attribuite ad aumento di capitale sociale delle cooperative da parte dei soci persone fisiche (ad esclusione di imprenditori individuali e detentori di partecipazioni qualificate), è prevista la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una ritenuta a titolo di imposta pari al 12,50% all'atto dell'attribuzione a capitale sociale.

La norma si traduce in una tassazione agevolata (12,50% in luogo del 26% in capo al socio) ma anticipata all'atto di attribuzione del ristorno a capitale sociale, rispetto al momento di rimborso dello stesso.

La facoltà di applicazione della ritenuta del 12,50% si esercita con versamento dell'imposta sostitutiva entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre in cui è avvenuta la delibera assembleare.

La ritenuta agevolata può essere applicata anche sulle somme destinate ad aumento di capitale sociale deliberato entro il 31/12/2020.

8. IMU E TARI PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

A partire dal 2021 è prevista una **riduzione di IMU e TARI** (rispettivamente nella misura del 50% e dei 2/3) dovuta dai soggetti **titolari di pensione residenti all'estero** che posseggono in Italia un **immobile ad uso abitativo non locato o concesso in comodato d'uso.** La riduzione si applica su un solo immobile, posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto.

9. PROROGA DETRAZIONI EDILIZIE

È prevista la proroga al 31/12/2021 delle seguenti detrazioni d'imposta:

- detrazione sulle spese sostenute per riqualificazione energetica;
- detrazione sulle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie;
- detrazione del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, con innalzamento del tetto di spesa a 16.000 euro:
- detrazione del 90% per recupero e restauro facciata esterna degli edifici;
- detrazione del 36% prevista dal c.d. "bonus verde".

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, viene introdotta la detrazione del 50% anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.





10. "BONUS IDRICO"

È introdotto, in favore delle persone fisiche residenti in Italia, un "bonus idrico" pari a 1.000 euro da utilizzare entro il 31/12/2021 per i seguenti interventi:

- fornitura e posa di vasi sanitari in ceramica, comprese le opere idrauliche e murarie collegate;
- fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, e di soffioni e colonne doccia, comprese le opere idrauliche e murarie collegate.

Il bonus non costituisce reddito imponibile né rileva ai fini della determinazione del valore ISEE ed è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Modalità e termini di erogazione del bonus saranno definite con decreto ministeriale.

11. SUPERBONUS 110%

Vengono introdotte numerose novità e chiarimenti, di cui si elencano i principali:

- È prorogata **fino al 30 giugno 2022** la detrazione al 110% per gli interventi di efficienza energetica e antisismici. La detrazione viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo, tranne che per le spese sostenute nel corso del 2022, la cui detrazione va ripartita **in 4 quote annuali di pari importo**. Rientrano inoltre nella disposizione agevolativa anche gli interventi di coibentazione del tetto;
- Viene precisato, ai fini dell'ammissione al beneficio di unità plurifamiliari, che un'unità immobiliare si considera "funzionalmente indipendente" quando presenti almeno tre delle seguenti installazioni di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale;
- Vengono inclusi nel superbonus 110% anche gli interventi realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
- Accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica di fascia A;
- La detrazione del 110% si applica anche agli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, e anche se effettuati in favore di persone con più di 65 anni;
- Sono previsti nuovi limiti alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi di ricostruzione riguardanti **fabbricati danneggiati da eventi sismici**;
- La detrazione prevista per l'installazione di **impianti solari fotovoltaici** connessa alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti installati su strutture pertinenziali agli edifici;
- Viene prorogata e riscritta la normativa relativa alle agevolazioni per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, con nuovi limiti di spesa compresi tra i 1.200 e i 2.000 euro a seconda del numero di colonnine installate;
- Sono forniti chiarimenti in merito alle caratteristiche necessarie delle **polizze assicurative** per danni derivanti dall'attività professionale che devono essere sottoscritte dai **soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni**;
- L'opzione per la cessione o lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, si applica anche ai soggetti che, nel 2022, usufruendo della proroga, sostengono spese per interventi oggetto del superbonus al 110%.





12. CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI

Alle persone fisiche con ISEE inferiore ai 30.000 euro, che entro il 31/12/2021 acquistino, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico nuovo con prezzo di listino fino a 30.000 euro esclusa IVA, viene riconosciuto un contributo pari al 40% del prezzo di acquisto.

13. RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA – BENI IMMATERIALI

La legge estende la possibilità di rivalutare i beni d'impresa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi/IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%.

14. LEGGE "SABATINI"

La Legge interviene sull'agevolazione "Nuova Sabatini", prevedendo che il contributo statale a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, sia **erogato in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento**, finora invece prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Ciò determina vantaggi:

- In termini di efficienza e rapidità nella gestione dello strumento;
- per le imprese beneficiarie che potranno incassare l'intero contributo subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento.

15. FONDO "PMI CREATIVE"

È prevista l'istituzione del Fondo "PMI Creative", che ha come obiettivi i seguenti punti:

- promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
- promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi,
 in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso
 l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati
 da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
- sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative (di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012) e delle PMI innovative (di cui all'art. 4 del D.L. n. 3/2015), nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
- consolidare e favorire lo sviluppo dell'ecosistema del settore attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

La misura sarà disciplinata dal Ministero dello Sviluppo economico attraverso un apposito decreto.

16. BONUS CUOCHI

Viene riconosciuto un **credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti** (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra l'1/1/2021 e il 30/6/2021.

Il credito d'imposta:

È utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;





- E' riconosciuto nel limite massimo di 6.000 euro;
- Può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

17. IMPRESE AGRICOLE INCENTIVI E-COMMERCE

Per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, viene esteso il credito d'imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. "strade del vino", per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

18. TAX CREDIT MEZZOGIORNO

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento e destinati a strutture produttive ubicate in zone assistite nelle regioni del Mezzogiorno.

19. ZES - INCENTIVI

Per le imprese (che non sono in stato di liquidazione o scioglimento) che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (Calabria, Campania, Basilicata, Puglia e Molise) l'imposta sul reddito (IRPEF/IRES) derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal primo periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi, nel rispetto delle seguenti condizioni (pena la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione):

- Mantenimento dell'attività nella ZES per almeno 10 anni;
- Conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

20. COMPENSAZIONI DI CREDITI E DEBITI RISULTANTI DA FATTURE ELETTRONICHE

Viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il sistema di Interscambio.

Grazie a questa procedura sarà possibile ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dal Codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione che, per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall'ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni.

21. PMI – QUOTAZIONE IN BORSA – CREDITO D'IMPOSTA

Viene prorogato al 2021 il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI. La misura del credito è pari al 50% delle spese fino a un massimo di 500.000 euro.

22. BONUS AGGREGAZIONI

Si introduce un **incentivo alle aggregazioni aziendali**, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, deliberate tra l'1/1/2021 e il 31/12/2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa,





la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

23. PERDITE - DEROGHE AL CODICE CIVILE

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.

È' stato fissato in cinque esercizi il termine entro il quale devono essere risanate le perdite formatesi nel corso del 2020 che erodono il capitale sociale di oltre un terzo.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati